

**Università degli
Studi di Macerata**


Statuto

**Publicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 227 del 29 settembre 2005**



Presentazione Nuovo Statuto

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 227 del 29 settembre 2005



La Commissione per la riforma dello Statuto dell'Ateneo è stata insediata dal Rettore Roberto Sani nel novembre del 2003. E' attualmente composta dal prof. Giuseppe Galli, che dopo l'improvvisa scomparsa, nell'agosto 2005, del Decano prof. Mario Sbriccoli, la presiede, e dai professori Francesco Adornato, Michele Corsi, Glauco Giostra, Luigi Lacchè, Daniele Maggi, Paola Magnarelli e Giulio Salerno, dalla studentessa Federica Chiricozzi e dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo Francesco Ferri e Agostino Regnicoli.

Ha terminato la prima fase dei suoi lavori nel dicembre 2004, mettendo a punto la bozza del nuovo Statuto di Autonomia la quale, resa pubblica attraverso il sito Web di Ateneo affinché i docenti, gli studenti ed il personale tecnico-amministrativo dell'Università potessero prenderne visione e, volendo, far pervenire alla Commissione le loro eventuali osservazioni e proposte di modifica, è stata poi integrata e rivista tenendo conto di tutte le indicazioni pervenute. Dopo avere ricevuto, nella seduta del 22 aprile 2005, il parere favorevole del Consiglio degli Studenti, il testo dello Statuto di Autonomia è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (adunanza del 28 aprile 2004) e del Senato Accademico (adunanze del 27 aprile e del 16 maggio 2005). Approvato all'unanimità dagli organi di governo dell'Ateneo, il testo è stato trasmesso, con nota n. 6222 del 6 giugno 2005, al Ministero dell'Università e della Ricerca e, trascorso il termine di sessanta giorni stabilito per addivenire alla richiesta motivata di riesame, si è proceduto, con Decreto Rettorale n. 1148 del 20 settembre 2005, alla sua emanazione ai sensi della Legge 9 maggio 1989 n. 168 e alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 227 del 29 settembre 2005). Il nuovo Statuto di Autonomia dell'Università degli Studi di Macerata è entrato in vigore alla fine di ottobre 2005. Attualmente la Commissione insediata dal Rettore Roberto Sani attende alla stesura dei regolamenti attuativi (regolamento didattico, regolamento di organizzazione, regolamento di amministrazione, finanza e contabilità).

Il compito che la Commissione ha cercato di assolvere è stato innanzitutto quello di conformare lo Statuto alle novità normative che hanno interessato l'Università italiana negli ultimi dieci anni. Così come è stato necessario adeguare lo Statuto alla notevole crescita che ha investito, nel frattempo, il nostro Ateneo.


Il nuovo Statuto è costruito intorno al ruolo primario della ricerca. Organismi e strutture, funzioni e compiti, sono ordinati e orientati in modo da mettere la ricerca al centro della missione dell'Ateneo. Si intendono così assicurare la funzione naturale di una istituzione di alta cultura come la nostra ed un elevato livello nella formazione culturale degli studenti. In questo spirito si è posta grande attenzione alle esigenze della didattica.

Si è messa una cura particolare nella ricerca della più grande certezza normativa. Certezza – e massima chiarezza – nell'attribuzione delle funzioni, nell'allocazione dei poteri e dei compiti, nei rapporti tra gli organi di governo dell'Ateneo e tra le diverse strutture di ricerca, didattiche ed amministrative che lo compongono.

Si è quindi cercato di introdurre nello Statuto il massimo possibile di garanzie. Si sono valorizzate tutte le autonomie interne, da quella del singolo docente a quelle delle strutture didattiche e di ricerca, per finire alle strutture amministrative. Sono state chiarite norme che l'esperienza aveva indicato come ambigue, o passibili di interpretazioni strumentali e, comunque, incontrollate. Si è data certezza ai termini, alle scadenze, alle procedure.

Al momento di licenziare e di presentare ufficialmente sul sito Web dell'Università degli Studi di Macerata il nuovo Statuto di Autonomia, ci piace ricordare, ancora una volta, la figura e l'opera del Decano prof. Mario Sbriccoli, il quale come presidente della Commissione per la riforma dello Statuto dell'Ateneo ha offerto un contributo di straordinaria importanza alla stesura di questo documento fondamentale per la vita e l'attività della nostra Università.

Il Rettore
Prof. Roberto Sani



Statuto

**Publicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 227 del 29 settembre 2005**

TITOLO I - NORME GENERALI

CAPO I – principi fondamentali dell’Università

Art. 1 - Fini e principi di riferimento	1
Art. 2 - Autonomia dell’Università	1
Art. 3 - Autonomia delle strutture didattiche e scientifiche	2
Art. 4 - Autonomia delle strutture amministrative e di servizio	2
Art. 5 - Partecipazione e diritti degli studenti	2
Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività istituzionali	3

CAPO II – Fonti normative

Art. 7 - Revisione dello Statuto	3
Art. 8 - Regolamenti	4

TITOLO II – ORGANI DELL’UNIVERSITÀ

CAPO I – Organi di governo

Art. 9 - Definizione	5
Art. 10 - Rettore	5
Art. 11 - Senato Accademico	7
Art. 12 - Consiglio di Amministrazione	8

CAPO II – Organi di consultazione

Art. 13 - Definizione	9
Art. 14 - Consiglio degli Studenti	9
Art. 15 - Consulta di Ateneo	10

CAPO III – Organi di garanzia, valutazione e controllo

Art. 16 - Definizione	11
Art. 17 - Garante di Ateneo	11
Art. 18 - Commissione didattica di Ateneo	12
Art. 19 - Comitato scientifico di Ateneo	12
Art. 20 - Collegio dei Revisori dei conti	13
Art. 21 - Nucleo di Valutazione di Ateneo	13

TITOLO III – STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

CAPO I – Norme generali

Art. 22 - Articolazione ed autonomia	14
Art. 23 – Definizioni	14

CAPO II – Strutture didattiche

Art. 24 - Istituzione, attivazione, modificazione e disattivazione	15
Art. 25 - Classi dei corsi di studio	15
Art. 26 - Facoltà	16
Art. 27 - Consiglio di Facoltà	16
Art. 28 - Preside	17
Art. 29 - Consiglio di Presidenza	18

CAPO III – Strutture scientifiche

Art. 30 - Dipartimenti	18
Art. 31 - Organi del Dipartimento	19
Art. 32 - Istituti	19

CAPO IV – Altre norme in materia di attività didattiche e scientifiche

Art. 33 - Forme di cooperazione interfacoltà o interuniversitaria	20
Art. 34 - Centri interdipartimentali di ricerca	20
Art. 35 - Centri interuniversitari di ricerca e consorzi	21
Art. 36 - Coordinamento dell’attività di ricerca	21

TITOLO IV – ATTIVITÀ E STRUTTURE DI SERVIZIO

CAPO I – Servizi per gli studenti

Art. 37 - Orientamento e Tutorato	22
Art. 38 - Commissione per lo Sport Universitario	22

CAPO II – Altre strutture di servizio

Art. 39 - Sistema bibliotecario d'Ateneo	23
Art. 40 - Centri di servizio di Ateneo	23
Art. 41 - Centri per i rapporti con l'esterno	23
Art. 42 - Rapporti con il mondo del lavoro	24

TITOLO V – AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITÀ

CAPO I – Principi generali

Art. 43 - Autonomia finanziaria, contabile e di bilancio delle strutture	25
Art. 44 - Istituzione delle strutture	25

CAPO II – Organizzazione dell'Amministrazione dell'Università

Art. 45 - Il Direttore Amministrativo	25
Art. 46 - Funzioni dirigenziali	26
Art. 47 - Responsabilità dirigenziale	27
Art. 48 - Uffici e personale tecnico-amministrativo	27
Art. 49 - Indennità di carica	28

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	29
--	-----------

TITOLO I
NORME GENERALI

CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'UNIVERSITÀ

ART. 1

FINI E PRINCIPI DI RIFERIMENTO

1. L'Università degli Studi di Macerata ha per fini primari la promozione e l'organizzazione della ricerca; lo sviluppo e la diffusione, ai più elevati livelli intellettuali, delle conoscenze umanistiche, scientifiche e tecnologiche; l'istruzione e l'alta formazione universitaria e professionale; la formazione continua e ricorrente.
2. L'Università assume, come preminenti valori e principi di riferimento, il pieno ed effettivo rispetto dei diritti fondamentali sanciti nella Costituzione italiana e nelle Carte, Dichiarazioni e Convenzioni europee ed internazionali. L'Università promuove il libero svolgimento delle attività di studio, di insegnamento e di ricerca; la più ampia collaborazione con le altre Università, con le istituzioni di alta cultura e con le accademie italiane e straniere; l'apertura alla comunità scientifica nazionale ed internazionale; la leale cooperazione con le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali; il necessario collegamento con le istanze ed i bisogni del suo territorio; il fruttuoso rapporto di cooperazione con le imprese, con il mondo del lavoro e delle professioni, con il volontariato e con il settore del *nonprofit*.
3. L'Università è indipendente da ogni orientamento ideologico, politico o religioso; opera in conformità ai principi della Costituzione ed alle disposizioni giuridicamente vincolanti; garantisce la libertà di studio, di insegnamento e di ricerca; promuove le pari opportunità delle donne e degli uomini mediante azioni positive; ripudia ogni discriminazione nell'accesso all'istruzione universitaria, nello svolgimento delle attività di insegnamento e di ricerca, nel reclutamento e nella carriera del personale.

ART. 2

AUTONOMIA DELL'UNIVERSITÀ

1. In attuazione del principio di autonomia universitaria garantito dall'art. 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, l'Università stabilisce il proprio ordinamento autonomo con il presente Statuto e con i regolamenti dallo stesso previsti.
2. L'Università è un'istituzione culturale pubblica e dotata di autonomia didattica, scientifica, normativa, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile; agisce con piena capacità di diritto pubblico e privato senza scopo di lucro.
3. L'Università ha sede a Macerata; si avvale di sedi decentrate nelle forme e nei modi stabiliti dai suoi regolamenti e da apposite convenzioni.

Titolo I - Norme generali

ART. 3

AUTONOMIA DELLE STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

1. L'Università assicura lo svolgimento e lo sviluppo delle attività di ricerca, anche provvedendo alla tutela ed alla diffusione dei relativi risultati, attraverso le strutture predisposte per l'organizzazione ed il coordinamento delle attività scientifiche; a queste strutture garantisce l'autonomo svolgimento dei compiti loro assegnati nei soli limiti stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti da esso previsto.
2. L'Università assicura l'istruzione e la formazione culturale e professionale degli studenti attraverso le strutture predisposte per l'organizzazione ed il coordinamento delle attività didattiche; a queste strutture garantisce l'autonomo svolgimento dei compiti loro assegnati nei soli limiti stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti da esso previsto.

ART. 4

AUTONOMIA DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DI SERVIZIO

1. L'Università, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, si avvale di apposite strutture amministrative e di servizio cui è attribuita, nei limiti stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti da esso previsti ed in conformità al principio di separazione tra le funzioni di amministrazione e le funzioni di indirizzo spettanti agli organi di governo dell'Università, la gestione delle attività amministrative mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, e la connessa responsabilità per il raggiungimento dei risultati.
2. L'Università valorizza la professionalità del personale tecnico-amministrativo, ne promuove la crescita professionale e ne assicura, anche mediante la predisposizione di appositi piani e programmi, l'aggiornamento e la qualificazione.
3. L'Università favorisce le attività svolte dal personale a scopo culturale, ricreativo e sociale, anche attraverso la predisposizione di strutture idonee.

ART. 5

PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEGLI STUDENTI

1. L'Università assicura e promuove la partecipazione attiva degli studenti; organizza i suoi servizi in modo da rendere accessibile, effettivo e proficuo il diritto allo studio universitario, e concorre ad assicurare ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, l'accesso ai gradi più alti degli studi; soddisfa le esigenze dell'orientamento degli studenti e ne favorisce l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
2. L'Università riconosce e favorisce le attività culturali, formative, sportive e di tempo libero degli studenti mediante l'istituzione di appositi servizi e strutture, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati o avvalendosi di associazioni e cooperative studentesche; agevola le attività autogestite dagli studenti.
3. L'Università garantisce e tutela il diritto degli studenti disabili a partecipare a tutte le attività dell'Ateneo ed a fruire pienamente dei relativi servizi.

Titolo I - Norme generali

ART. 6

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

1. L'Università adotta il metodo della programmazione annuale e pluriennale, e concorre alla determinazione ed all'attuazione dei programmi, nazionali e regionali, generali o settoriali, in materia di università e di ricerca.
2. L'Università impronta le sue attività al principio della trasparenza e della pubblicità; assicura la piena conoscenza, anche in via telematica, degli atti normativi da essa adottati.
3. L'Università, nel rispetto della libertà e dell'autonomia delle attività di studio, di insegnamento e di ricerca, garantisce a tutte le sue componenti la partecipazione agli organi di governo dell'Ateneo secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai regolamenti.
4. L'Università può stipulare convenzioni, contratti, concludere accordi e svolgere attività in collaborazione con altre Università, con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e per lo svolgimento di attività di comune interesse; può dare vita, partecipare o concorrere alle attività di centri universitari, consorzi, fondazioni, organismi associati, *o.n.lu.s.*, società di capitali, in Italia ed all'estero; promuove collaborazioni nel campo della cultura, della didattica e della ricerca; può organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, servizi didattici integrativi o sperimentali, corsi di formazione, di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di educazione continua e ricorrente, nonché corsi di preparazione ai concorsi pubblici ed agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.
5. L'Università conferisce tutti i titoli universitari previsti dalla legge; rilascia attestati relativi a corsi o altra attività di formazione, di perfezionamento, di aggiornamento, di educazione continua e ricorrente, da essa organizzati o cui concorra ufficialmente.
6. L'Università fornisce le attrezzature ed appresta le strutture di servizio necessarie per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, anche in collaborazione con altre amministrazioni ed enti pubblici o privati, ovvero anche partecipando a consorzi ed a centri interuniversitari per lo svolgimento di attività di comune interesse.
7. L'Università garantisce la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro, di studio, di insegnamento e di ricerca, anche mediante l'abbattimento delle barriere architettoniche; rispetta l'equilibrio ambientale e concorre alla protezione dei beni storici e culturali di sua pertinenza.

CAPO II

FONTI NORMATIVE

ART.7

REVISIONE DELLO STATUTO

1. La revisione dello Statuto può essere proposta da ciascuna struttura didattica o scientifica, dal Consiglio di Amministrazione o dal Rettore. Sulla proposta, sentiti il Consiglio degli studenti e il Consiglio di Amministrazione, delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, il Senato Accademico nella composizione di cui all'art. 11, comma 7.

Titolo I - Norme generali

ART. 8

REGOLAMENTI

1. Nel rispetto dei limiti indicati nell'art. 2, comma 1, l'attuazione dello Statuto è rimessa, secondo le rispettive materie di competenza, ai seguenti regolamenti generali di Ateneo:
 - a) Regolamento di organizzazione;
 - b) Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - c) Regolamento didattico.
2. Il Regolamento di organizzazione dell'Ateneo disciplina l'assetto organizzativo dell'Università. In particolare, esso contiene l'elenco delle strutture didattiche, scientifiche, amministrative e di servizio dell'Ateneo, e ne indica le modalità di attivazione, di modifica, di disattivazione, di organizzazione e di funzionamento, nonché di elezione dei loro organi di governo.
3. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile, le forme di controllo interno di gestione e l'amministrazione del patrimonio dell'Ateneo, anche mediante il rinvio ad appositi ulteriori regolamenti da approvarsi ed emanarsi nelle medesime forme del Regolamento di organizzazione.
4. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina i principi generali delle attività didattiche che si svolgono nell'Ateneo, degli ordinamenti dei corsi di studio per i quali l'Università rilascia titoli accademici, e delle modalità di svolgimento dei corsi di studio; contiene la disciplina regolamentare delle modalità di esercizio delle funzioni relative allo stato giuridico dei professori, dei ricercatori, e del personale che contribuisce alla didattica ed alla ricerca, nonché dei diritti e doveri degli studenti.
5. I regolamenti generali sono approvati e modificati, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge circa l'approvazione del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo. I regolamenti generali sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore, salvo che non sia stabilito un termine diverso, il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'Albo degli atti normativi d'Ateneo.
6. Nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo, le singole strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Università adottano il proprio regolamento per disciplinare il funzionamento delle stesse, dei loro organi di governo e dei servizi di supporto. Questi regolamenti sono approvati dal Senato Accademico e sono emanati con decreto del Rettore; in presenza di disposizioni riguardanti la gestione amministrativa e contabile della struttura, l'approvazione è subordinata al parere conforme del Consiglio di Amministrazione.
7. L'Università adotta gli altri regolamenti previsti dalle normative vigenti; salvo diversa disposizione di legge, essi sono approvati ed emanati nelle forme previste dal precedente comma 5.

TITOLO II

ORGANI DELL'UNIVERSITA'

CAPO I

ORGANI DI GOVERNO

ART. 9

DEFINIZIONE

Gli organi di governo dell'Ateneo sono il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione.

ART. 10

RETTORE

1. Il Rettore rappresenta l'Ateneo. Egli:
 - a) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, e ne predispone l'ordine del giorno. Coordina le loro attività e, per quanto di competenza, provvede all'esecuzione delle rispettive delibere;
 - b) esercita la vigilanza su tutte le strutture e i servizi dell'Ateneo al fine di garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori, l'efficiente ed equilibrato funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Università, la debita esecuzione dei deliberati da parte degli altri organi dell'Università, la corretta applicazione delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti dell'Ateneo;
 - c) in caso di necessità e urgenza può adottare i provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, dandone specifica motivazione e sottoponendoli alla ratifica dell'organo competente nella seduta immediatamente successiva;
 - d) presenta annualmente una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo, discussa con la Consulta di Ateneo;
 - e) propone gli indirizzi relativi al piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo coordinando le istanze di programmazione delle Facoltà;
 - f) emana lo Statuto, i regolamenti, nonché le loro modificazioni o integrazioni, e ne cura l'inserimento nell'albo degli atti normativi d'Ateneo;
 - g) indice le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, almeno sessanta giorni prima della loro scadenza, con un preavviso di almeno trenta giorni;
 - h) predispone e presenta al Consiglio di Amministrazione la proposta di bilancio preventivo e la relazione illustrativa; le proposte di deliberazione riguardanti l'assestamento e le variazioni di bilancio; la relazione che accompagna il conto consuntivo;
 - i) propone al Consiglio di Amministrazione l'attribuzione, il rinnovo e la revoca dell'incarico di Direttore Amministrativo;

Titolo II - Organi dell'Università

- l) esercita l'autorità disciplinare nell'ambito delle competenze previste dalla legge;
- m) stipula gli accordi di cooperazione interuniversitaria e internazionale, nonché i contratti e le convenzioni tra Università e Amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati, nei limiti stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- n) trasmette al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca le relazioni previste dalla legge;
- o) esercita ogni altra attribuzione che gli sia conferita dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

2. Il Rettore designa un Pro-rettore vicario, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo sostituisce in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento. Il Pro-rettore vicario è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico. La carica di Pro-rettore è soggetta alle stesse incompatibilità previste per quella di Rettore.

3. Il Rettore si avvale di delegati scelti fra i professori di ruolo. Essi sono nominati con decreto rettorale nel quale sono specificati i compiti ed i settori di competenza e, relativamente ai compiti attribuiti, rispondono del loro operato direttamente al Rettore. La conferenza dei delegati si riunisce periodicamente per elaborare, programmare e verificare le attività oggetto di delega.

4. Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia, dura in carica quattro anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. La carica di Rettore è incompatibile con il tempo definito.

5. L'elettorato attivo per l'elezione spetta:

- a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
- b) ai rappresentanti dei ricercatori nel Consiglio di Amministrazione e nei Consigli di Facoltà;
- c) ai rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nonché a sei rappresentanti eletti dal Consiglio degli studenti;
- d) al personale tecnico-amministrativo, i cui voti saranno computati nella misura del 10% di quelli espressi per ciascun candidato.

6. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità di ruolo, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di sei mesi prima della scadenza del mandato del Rettore in carica.

7. Il Rettore nelle prime tre votazioni è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, si procederà a nuove e immediate votazioni sino all'elezione.

8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano, è nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed entra in carica all'inizio del successivo anno accademico.

9. Nel caso di anticipata cessazione del Rettore, il decano convoca le elezioni non oltre trenta giorni dalla cessazione stessa e con un preavviso di almeno quaranta giorni rispetto alla data stabilita per le votazioni. Il Rettore eletto entra in carica appena nominato dal Ministro; il quadriennio del suo mandato è computato a partire dal 1° novembre successivo, se l'entrata in carica avviene dopo il 30 aprile, ed a partire dal 1° novembre precedente se l'entrata in carica avviene anteriormente al 1° maggio.

ART. 11

SENATO ACCADEMICO

1. Il Senato Accademico esercita tutte le competenze pertinenti alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca nell'ambito dell'Ateneo, fatte salve le specifiche attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. In particolare, sono attribuiti al Senato i seguenti compiti:

- a) l'approvazione del piano pluriennale di sviluppo nonché, prima dell'inizio di ogni anno accademico, del programma annuale per l'attività didattica e scientifica sulla base del predetto piano;
- b) la determinazione dei criteri per l'attribuzione e l'assegnazione dei posti di professore e di ricercatore nonché dei contratti di ricerca e di insegnamento tra le strutture didattiche e scientifiche, nel rispetto del piano pluriennale di sviluppo;
- c) l'istituzione, la modificazione e la disattivazione delle strutture scientifiche dell'Ateneo, sentiti le strutture interessate, il Consiglio di Amministrazione e, per quanto di competenza, il Comitato scientifico di Ateneo;
- d) la ripartizione, sentito il Comitato scientifico di Ateneo, dei finanziamenti per la ricerca erogati all'Ateneo;
- e) l'elaborazione delle relazioni sull'attività didattica e scientifica dell'Ateneo;
- f) la determinazione dei criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione e scambio, con particolare riguardo al riconoscimento dei corsi seguiti e degli esami sostenuti all'estero;
- g) il parere circa le misure da adottare in caso di violazioni dei doveri da parte di docenti e studenti dell'Ateneo;
- h) il parere sui problemi che il Rettore ritiene di sottoporre al suo esame;
- i) ogni altra attribuzione che gli sia conferita dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

2. Il Senato Accademico è costituito con decreto rettorale ed è composto:

- a) dal Rettore che lo presiede;
- b) dal Pro-rettore;
- c) dai Presidi delle Facoltà;
- d) dai rappresentanti dei Direttori dei Dipartimenti e degli Istituti, eletti dagli stessi Direttori ogniqualevolta si rinnovi il Consiglio di Amministrazione, in numero pari alla metà del numero dei Presidi, con arrotondamento all'intero superiore, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di organizzazione;
- e) da due rappresentanti degli studenti;
- f) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
- g) dal Direttore Amministrativo, senza diritto di voto e con funzioni di segretario.

3. I componenti di cui alle lett. e) ed f) del precedente comma sono eletti dalle rispettive categorie ai sensi del Regolamento di organizzazione.

4. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore almeno ogni due mesi. Il Senato deve essere comunque convocato entro venti giorni dalla richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti, con all'ordine del giorno della seduta gli argomenti proposti.

5. Il Senato Accademico è validamente riunito se partecipa la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono valide qualora siano assunte a maggioranza dei presenti, salvo le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge e dallo Statuto.

Titolo II - Organi dell'Università

6. Le componenti elettive durano in carica tre anni, ad eccezione della rappresentanza degli studenti che resta in carica per due anni, e possono essere rinnovate consecutivamente una sola volta.

7. Nel caso di deliberazioni relative alla revisione dello Statuto, il Senato Accademico viene integrato: a) dal primo degli eletti quale rappresentante in Consiglio di Amministrazione rispettivamente tra i professori ordinari, associati e ricercatori; b) dal primo degli eletti tra i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo; c) dal primo degli eletti tra i rappresentanti degli studenti. Il Senato viene altresì integrato dal Presidente del Comitato scientifico di Ateneo, dal Presidente della Commissione didattica di Ateneo e dal Presidente del Consiglio degli studenti.

ART. 12

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo, con l'obiettivo dell'efficienza e dell'efficacia nel perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma primo del presente Statuto, e dell'equilibrio finanziario. In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) determinare, sentito il Senato Accademico, i criteri generali circa l'organizzazione del personale tecnico-amministrativo e la relativa assegnazione alle singole strutture;
- b) approvare prima dell'inizio di ogni anno accademico, sulla base del piano pluriennale di sviluppo presentato dal Senato Accademico e degli indirizzi formulati dal Rettore, il programma annuale di attività dell'Ateneo per quanto riguarda l'acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti;
- c) adottare i criteri per il controllo della gestione in relazione agli obiettivi programmatici e individuare gli strumenti idonei per la verifica dell'efficienza dell'attività tecnica e amministrativa dell'Università;
- d) approvare, sentito il Senato Accademico, il bilancio di previsione;
- e) approvare il conto consuntivo;
- f) predisporre, in conformità ai criteri formulati dal piano pluriennale di sviluppo, il programma di sviluppo edilizio dell'Ateneo e approvarne le modalità di attuazione;
- g) autorizzare il Rettore, con apposita delibera, a contrarre i mutui e i prestiti;
- h) deliberare in materia di liti attive e passive, di rinunce e di transazioni;
- i) approvare i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti, sentito il Consiglio degli studenti;
- l) determinare i criteri generali circa gli incarichi attinenti alle funzioni dirigenziali nonché attribuire, rinnovare e revocare, previa controdeduzioni del diretto interessato e con delibera motivata, l'incarico di Direttore Amministrativo;
- m) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia conferita dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito con Decreto rettorale ed è composto da:

- a) il Rettore che lo presiede;
- b) il Pro-rettore;
- c) il Direttore Amministrativo, senza diritto di voto e con funzioni di segretario;
- d) tre rappresentanti dei professori in ruolo di prima fascia;

Titolo II - Organi dell'Università

- e) tre rappresentanti dei professori in ruolo di seconda fascia;
- f) tre rappresentanti dei ricercatori;
- g) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
- h) quattro rappresentanti degli studenti;
- i) il Sindaco pro-tempore del Comune di Macerata, o suo delegato;
- l) il Presidente pro-tempore della Provincia di Macerata, o suo delegato.

Su proposta del Rettore, approvata dal Consiglio, possono essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione fino ad un massimo di quattro rappresentanti legali di enti pubblici o di soggetti privati, i quali ultimi abbiano contribuito e si impegnino a contribuire, per il periodo di durata del Consiglio, al bilancio dell'Università. Tali rappresentanti non possono essere docenti o dipendenti dell'Ateneo né titolari di contratti in corso né soggetti di liti pendenti con l'Università. Alle sedute del Consiglio assistono i Revisori dei conti.

3. I componenti di cui alle lett. d), e), f), g) ed h) del precedente comma sono eletti dal personale docente, da quello tecnico-amministrativo e dagli studenti, ai sensi del Regolamento di organizzazione dell'Ateneo.

4. Il Consiglio di Amministrazione è rinnovato ogni tre anni accademici. Le componenti elettive hanno la durata di tre anni, ad eccezione della rappresentanza degli studenti che resta in carica per due anni, e possono essere rielette consecutivamente una sola volta.

5. Il Consiglio è convocato dal Rettore almeno ogni due mesi. Esso deve essere comunque convocato entro venti giorni dalla richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti, con all'ordine del giorno della seduta gli argomenti proposti.

6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito se partecipa la maggioranza assoluta dei componenti di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h) del precedente comma 2. Le deliberazioni sono valide qualora siano assunte a maggioranza dei presenti, salvo le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge e dallo Statuto.

CAPO II

ORGANI DI CONSULTAZIONE

ART. 13

DEFINIZIONE

Gli organi di consultazione sono il Consiglio degli studenti e la Consulta d'Ateneo.

ART. 14

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

1. Il Consiglio degli studenti è l'organo di rappresentanza, organizzazione e coordinamento degli studenti dell'Ateneo.

Titolo II - Organi dell'Università

2. Esso è composto dagli studenti eletti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione e da un numero non inferiore a dieci di studenti eletti a suffragio universale diretto, secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di organizzazione. Il Consiglio degli studenti è costituito con decreto rettorale. Ciascun componente resta in carica sino al termine del suo mandato di origine.
3. Il Consiglio degli studenti elegge il Presidente nel proprio seno e a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il Consiglio è convocato dal Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
4. Il Consiglio degli studenti esprime pareri obbligatori ma non vincolanti agli organi di governo sulle seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto;
 - b) Regolamento didattico di Ateneo;
 - c) coordinamento delle attività didattiche;
 - d) organizzazione dei servizi offerti;
 - e) misure attuative del diritto allo studio;
 - f) piano pluriennale di sviluppo e programma annuale in relazione alle attività didattiche;
 - g) attività culturali, formative, sportive e del tempo libero;
5. Qualora i pareri di cui al precedente comma non siano espressi e comunicati dal Consiglio degli studenti entro 30 giorni dal ricevimento della proposta dell'organo competente, quest'ultimo procederà anche in assenza dello stesso.
6. Il Consiglio degli studenti può esprimere, altresì, il proprio parere, non obbligatorio, su ogni altra proposta riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.
7. Il Consiglio degli studenti ha il compito di promuovere e di gestire i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.
8. Il Consiglio degli studenti può chiedere, per importanti e motivate ragioni, il riesame delle deliberazioni intervenute nelle materie di cui al comma 4.
9. Non possono essere eletti in nessun organo di rappresentanza studentesca gli studenti iscritti oltre il secondo anno fuori corso.
10. L'Università garantisce al Consiglio degli studenti le risorse e le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti.

ART. 15

CONSULTA DI ATENEO

1. La Consulta di Ateneo è composta dai Presidenti degli organi di garanzia, valutazione e controllo, dai responsabili delle strutture didattiche, scientifiche, di servizio e amministrative e da cinque studenti designati dal Consiglio degli studenti. Essa viene convocata dal Rettore, almeno una volta l'anno, per la presentazione e la discussione della relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo.
2. La Consulta viene altresì chiamata a discutere annualmente della relazione predisposta dal Garante d'Ateneo.

CAPO III

ORGANI DI GARANZIA, VALUTAZIONE E CONTROLLO

ART. 16

DEFINIZIONE

1. Gli organi di garanzia, valutazione e controllo istituiti nell'Università sono il Garante di Ateneo, la Commissione didattica di Ateneo, il Comitato scientifico di Ateneo, il Collegio dei Revisori dei conti, il Nucleo di valutazione di Ateneo.

ART. 17

GARANTE DI ATENEO

1. L'ufficio del Garante è istituito a tutela dell'imparzialità, della tempestività, della correttezza e della pubblicità delle attività svolte nell'ambito dell'Università.

2. L'ufficio del Garante è composto da tre professori di ruolo e da due membri del personale tecnico-amministrativo che diano garanzie di competenza giuridico-amministrativa, di conoscenza dell'organizzazione universitaria e di imparzialità e indipendenza di giudizio. Fa parte dell'ufficio, ove nominato, il delegato del Rettore alle pari opportunità.

3. I componenti del Garante sono designati, a maggioranza assoluta degli aventi diritto dal Senato Accademico e dal Consiglio d'Amministrazione in seduta congiunta. Sono nominati con decreto rettorale; durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili. Ciascun componente dell'ufficio può essere revocato con le stesse modalità previste per la sua designazione, per gravi e giustificati motivi connessi all'esercizio delle relative funzioni. La carica di componente dell'Ufficio del Garante è incompatibile con l'appartenenza agli organi di governo e con la direzione delle strutture didattiche, scientifiche, amministrative e di servizio dell'Università.

4. Il Garante, presieduto da un professore eletto nella prima seduta dell'organo, ha il compito di intervenire per la tutela di chiunque si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi, di uffici o di singoli, appartengano questi al personale docente o tecnico-amministrativo dell'Università.

5. Gli altri organi dell'Ateneo e le strutture didattiche, scientifiche, amministrative e di servizio dell'Università collaborano con il Garante, consentendogli l'accesso pieno e diretto alle informazioni e agli atti o documenti utili allo svolgimento dei propri compiti. I componenti dell'ufficio del Garante sono tenuti al dovere di riservatezza con riguardo alle notizie apprese nell'esercizio delle loro funzioni.

6. Il Garante esercita le proprie funzioni su richiesta scritta, dopo averne rilevato la non manifesta infondatezza. Il Garante, acquisiti tutti gli elementi utili ai fini della propria valutazione e uditi i soggetti interessati, qualora riscontri abusi, disfunzioni, carenze o ritardi nell'azione amministrativa è tenuto ad investire della questione i competenti organi di Ateneo avanzando proposte conciliative o risolutive della questione.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le delibere sono valide se sono presenti almeno quattro componenti.

Titolo II - Organi dell'Università

Il Garante sospende ogni sua attività qualora la questione ad esso sottoposta sia oggetto di controversia in sede amministrativa o giurisdizionale e sino alla decisione adottata in via definitiva dagli organi competenti.

7. L'ufficio del Garante invia annualmente agli organi di governo dell'Ateneo una dettagliata relazione sull'attività svolta, corredata, se del caso, da segnalazioni e proposte e la illustra alla Consulta d'Ateneo.

8. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce un'indennità di carica per i componenti l'ufficio del Garante e assegna i mezzi necessari allo svolgimento delle sue attività istituzionali.

9. Il Regolamento di organizzazione dell'Ateneo stabilisce le modalità per l'esercizio dei poteri e l'adempimento dei doveri dell'ufficio del Garante nonché le disposizioni per il suo funzionamento.

ART. 18

COMMISSIONE DIDATTICA DI ATENEO

1. La Commissione didattica di Ateneo svolge funzioni di coordinamento delle attività delle commissioni didattiche paritetiche di Facoltà. Essa esprime pareri e proposte, da trasmettere agli organismi competenti, relativamente alle seguenti materie:

- a) valutazione della didattica e relativa sperimentazione;
- b) organizzazione della didattica e del tutorato.

2. La Commissione didattica dura in carica due anni accademici; essa è costituita con decreto rettorale ed è composta, sulla base della normativa vigente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di organizzazione dell'Ateneo.

ART. 19

COMITATO SCIENTIFICO DI ATENEO

1. Il Comitato scientifico di Ateneo esprime pareri e proposte, da trasmettere agli organismi competenti, relativamente alle seguenti materie:

- a) valutazione della ricerca e relativa sperimentazione;
- b) organizzazione e diffusione della ricerca scientifica;
- c) ripartizione dei finanziamenti per la ricerca scientifica.

2. Può esprimere altresì pareri e proposte sotto i profili di propria competenza, sulle seguenti materie:

- a) costituzione delle strutture didattiche e scientifiche;
- b) piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo;
- c) programmi nazionali ed internazionali di cooperazione.

3. Il Comitato provvede al coordinamento delle attività di ricerca dell'Ateneo attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati forniti ai sensi dell'art.36 del presente Statuto.

4. Il Comitato scientifico dura in carica due anni accademici; esso è costituito con decreto rettorale ed è composto, sulla base della normativa vigente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di organizzazione dell'Ateneo.

ART. 20

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di verificare il regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
2. Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere nominati consecutivamente nella carica una sola volta.
3. Le funzioni e la composizione del Collegio, le modalità di designazione dei suoi membri, nonché quelle relative al suo funzionamento sono definite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.

ART. 21

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEIO

1. Il Nucleo di valutazione ha il compito di verificare, mediante esami comparativi dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse dell'Università nelle attività di didattica, di ricerca e di sostegno al diritto allo studio, nonché la realizzazione degli obiettivi programmati dagli organi competenti. Esso determina, inoltre, anche su indicazione degli organi accademici e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, i necessari parametri di riferimento.
2. L'Università assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
3. Il Nucleo di valutazione dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere nominati consecutivamente nella carica una sola volta.
4. La composizione del Nucleo di valutazione, le modalità di designazione dei suoi membri, nonché quelle relative al suo funzionamento sono definite dal Regolamento di organizzazione dell'Ateneo.

TITOLO III
STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

CAPO I
NORME GENERALI

ART. 22
ARTICOLAZIONE ED AUTONOMIA

1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche e scientifiche, l'Ateneo si articola nelle corrispondenti strutture didattiche e scientifiche.
2. Le strutture didattiche e scientifiche sono dotate di autonomia regolamentare, finanziaria, di gestione e bilancio secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità d'Ateneo.

ART. 23
DEFINIZIONI

1. Le strutture didattiche attivate dall'Ateneo sono:
 - a) i Corsi di studio;
 - b) le Facoltà;
 - c) le Scuole di specializzazione;
 - d) i Corsi di dottorato di ricerca.
2. L'attività didattica dell'Università può esplicarsi anche attraverso l'istituzione delle seguenti strutture didattiche e dei relativi corsi di studio:
 - a) la Scuola di eccellenza di Ateneo;
 - b) i Corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di educazione continua e ricorrente;
 - c) i Master di primo e secondo livello.
3. Il Regolamento didattico di Ateneo stabilisce per le Scuole di specializzazione, per i Corsi di dottorato di ricerca, per le Scuole di eccellenza, per i Corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di educazione continua e ricorrente, e per i Master di primo e secondo livello di cui ai precedenti commi, le specifiche norme di funzionamento, prevedendo, altresì, la costituzione di un organismo di direzione.
4. Le strutture scientifiche dell'Ateneo sono i Dipartimenti e gli Istituti. Per lo svolgimento più efficiente di particolari attività scientifiche possono essere costituiti, ai sensi del presente Statuto, i Centri interdipartimentali, i Centri interuniversitari, i Consorzi, i Centri di Servizio.

CAPO II
STRUTTURE DIDATTICHE

ART. 24

ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE, MODIFICAZIONE E DISATTIVAZIONE

1. La proposta di istituzione di un nuovo corso di studio è formulata, nel rispetto del piano di sviluppo di Ateneo, da una o più Facoltà, considerate le esigenze culturali e professionali, le prospettive occupazionali, le competenze e le risorse disponibili o acquisibili.
2. L'istituzione di un corso di studio è deliberata dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sulla base di una relazione tecnica del Nucleo di valutazione.
3. L'attivazione di un corso di studio è deliberata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione limitatamente alla compatibilità con le risorse disponibili o acquisibili.
4. La disattivazione di un corso di studio è deliberata dal Senato Accademico, sentita la struttura didattica interessata, ed è comunicata al Consiglio di Amministrazione.
5. L'attivazione e la disattivazione di un corso di studio devono essere comunicate al MIUR; nel caso di disattivazione, l'Università assicura comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo, nonché la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.
6. Per l'istituzione, la modificazione, l'attivazione e la disattivazione di Facoltà è inoltre richiesto il parere dei Consigli delle Facoltà attivate nell'Ateneo.
7. Ogni modificazione delle strutture didattiche costituisce modifica del Regolamento didattico di Ateneo.

ART. 25

CLASSI DEI CORSI DI STUDIO

1. Le Classi dei corsi di studio sono composte dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dagli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento che vi afferiscono secondo le modalità stabilite nel Regolamento di organizzazione dell'Ateneo, cui spetta definire anche le modalità di trasferimento tra le classi.
2. Ciascun corso di studio è retto da un Consiglio costituito da coloro che afferiscono alla classe ad esso relativa e che vi prestano attività di docenza. Al Consiglio partecipano, alle condizioni stabilite dal Regolamento didattico d'Ateneo, i titolari di supplenze e affidamenti, ed una rappresentanza degli studenti eletta secondo le modalità indicate dal Regolamento di organizzazione dell'Ateneo. Il Consiglio dei corsi di studio è presieduto da un docente di ruolo eletto tra i professori afferenti.
3. I corsi di studio aventi percorsi formativi tra loro interrelati possono essere retti da un consiglio unico secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo.
4. I Consigli dei corsi di studio hanno il compito primario di programmare, organizzare e gestire le attività didattiche. In particolare approvano i piani di studio, formano le commissioni per la verifica del profitto degli studenti nonché per le prove finali per il conseguimento dei titoli rilasciati

Titolo III - Strutture didattiche e scientifiche

dall'Università. Essi inoltre formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche. I consigli svolgono le proprie funzioni sulla base del regolamento approvato dalla Facoltà al cui interno sono attivati i relativi corsi di studio. Ai Consigli spetta ogni altra attribuzione ad essi demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

5. I Consigli dei corsi di studio formulano al Consiglio di Facoltà proposte in ordine ai piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, e con riguardo alle richieste di personale docente e ricercatore.

ART. 26

FACOLTÀ

1. La Facoltà è la struttura di appartenenza dei professori di ruolo e dei ricercatori secondo le modalità stabilite nel Regolamento di organizzazione dell'Ateneo, cui spetta definire anche le condizioni di trasferimento dei docenti tra le Facoltà esistenti nell'Università.
2. La Facoltà ha il compito primario di promuovere, coordinare, e regolamentare l'attività didattica svolta nei corsi di studio ivi attivati, per il conseguimento dei titoli rilasciati dall'Ateneo, ai sensi della legislazione vigente, nonché le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.
3. La Facoltà concorre al coordinamento ed allo sviluppo delle attività culturali e formative dell'Ateneo, relativamente alle aree disciplinari che la caratterizzano.
4. Le Facoltà possono organizzare, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, di formazione continua e ricorrente, nonché di attività culturali, formative e di orientamento e corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e agli altri concorsi pubblici.
5. La Facoltà, con delibera del Consiglio, può istituire un Comitato consultivo composto da personalità italiane o straniere provenienti dal mondo scientifico, culturale ed accademico esterno all'Ateneo, nonché di quello delle professioni, delle istituzioni e dell'economia, con il compito di promuovere, sostenere e rafforzare i collegamenti esterni della Facoltà. Il Comitato, il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento di organizzazione d'Ateneo, è presieduto dal Preside di Facoltà ed i suoi componenti sono nominati dal Rettore, su delibera del Consiglio di Facoltà.
6. Sono organi della Facoltà:
 - a) il Consiglio di Facoltà;
 - b) il Preside;
 - c) il Consiglio di Presidenza, ove previsto dal Regolamento di Facoltà.

ART. 27

CONSIGLIO DI FACOLTÀ

1. Il Consiglio è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà, dai ricercatori universitari e dagli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento della Facoltà titolari di affidamento o supplenza, da tre rappresentanti dei ricercatori universitari e degli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento della Facoltà e da una rappresentanza degli studenti iscritti alla Facoltà, in

Titolo III - Strutture didattiche e scientifiche

ragione di cinque rappresentanti nelle Facoltà con meno di duemila iscritti, di sette, quando questi siano duemila o più di duemila ma meno di cinquemila, di nove negli altri casi.

2. Le modalità di elezione delle rappresentanze, saranno determinate dal Regolamento di organizzazione di Ateneo.

3. In particolare sono attribuiti al Consiglio di Facoltà i seguenti compiti:

- a) l'organizzazione, la programmazione, la regolamentazione e il coordinamento delle attività didattiche, formative e culturali, nel rispetto delle libertà di cui all'art. 1 del presente Statuto;
- b) la destinazione delle risorse, nel quadro delle decisioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sentite le strutture didattiche interessate;
- c) la programmazione triennale dello sviluppo della Facoltà e il coordinamento del programma annuale dei corsi di studio attivati dalla Facoltà;
- d) la distribuzione dei compiti e dei carichi didattici;
- e) la determinazione dei crediti relativi a ciascun insegnamento;
- f) le determinazioni in ordine all'indizione e all'attuazione delle procedure relative alla copertura dei posti di professore e di ricercatore di ruolo, in conformità alla vigente legislazione;
- g) la chiamata dei professori di ruolo ed il nulla osta a professori e ricercatori per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca presso altre sedi o per la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca;
- h) il coordinamento generale delle attività di assistenza e di orientamento agli studi e tutorato;
- i) il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, secondo le modalità stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo;
- l) la formulazione delle proposte di conferimento delle lauree *honoris causa*;
- m) l'approvazione dei regolamenti di Facoltà e dei regolamenti dei corsi di studio attivati nella Facoltà;
- n) la proposta di istituzione, attivazione, modificazione e disattivazione delle classi dei corsi di studio da attivarsi o attivati nella Facoltà;
- o) ogni altra attribuzione che gli sia conferita dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

ART. 28

PRESIDE

1. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà ed il Consiglio di Presidenza, ove esistente, predispone i relativi ordini del giorno e provvede ad attuare le loro deliberazioni avvalendosi degli uffici della Segreteria della Presidenza. Esercita funzioni di iniziativa e coordinamento, sovrintende all'andamento dei servizi che fanno capo alla Facoltà, svolge azione di vigilanza e controllo sulle attività didattiche della medesima, adempiendo a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto.

2. Il Preside viene eletto secondo modalità stabilite nel Regolamento di organizzazione di Ateneo, tra i professori di ruolo a tempo pieno di prima fascia, dai componenti del Consiglio di Facoltà, in una adunanza presieduta dal Decano.

Titolo III - Strutture didattiche e scientifiche

3. Il Preside, nominato con decreto rettorale, dura in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
4. La carica di Preside è incompatibile con quella di Rettore, Pro-rettore, Presidente di Corso di studio, Direttore di struttura scientifica e membro del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Preside nomina un Vice Preside tra i professori di ruolo a tempo pieno col compito di coadiuvarlo e sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Può nominare, tra i professori di ruolo e i ricercatori, delegati su specifiche materie, che relazionano annualmente sull'attività svolta al Consiglio di Facoltà.

ART. 29

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio svolge funzioni istruttorie e preparatorie sui punti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Facoltà e coopera all'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio di Facoltà medesimo.
2. Il Consiglio di Presidenza dura in carica tre anni ed è composto dal Preside, dal Vice-Preside e dai Presidenti dei corsi di studio appartenenti alla Facoltà.

CAPO III

STRUTTURE SCIENTIFICHE

ART. 30

DIPARTIMENTI

1. I Dipartimenti promuovono, organizzano e coordinano le attività di ricerca di uno o più settori disciplinari affini per obiettivi, temi o metodi di ricerca.
2. Al Dipartimento è attribuita autonomia regolamentare, finanziaria, contabile, amministrativa e di spesa secondo le modalità indicate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Dispone, per il suo funzionamento, di personale tecnico-amministrativo e di spazi adeguati.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Dipartimento dispone di un'apposita dotazione finanziaria stabilita annualmente nell'ambito della programmazione economica e finanziaria dell'Ateneo. I Dipartimenti possono inoltre avvalersi di altre risorse reperite attraverso contratti o convenzioni per attività di ricerca e di consulenza, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
4. Secondo quanto stabilito dai regolamenti dell'Ateneo, i Dipartimenti concorrono, tenendo conto delle indicazioni delle strutture didattiche, allo svolgimento delle attività relative ai settori di ricerca di propria competenza, all'organizzazione e al funzionamento dei cicli di dottorato di ricerca nonché dei Master di primo e secondo livello, curandone le relative attività didattiche, di ricerca e di gestione.

Titolo III - Strutture didattiche e scientifiche

5. I Dipartimenti danno i pareri previsti dalla legge e propongono l'attivazione dei contratti di ricerca negli ambiti disciplinari di loro competenza e secondo i criteri stabiliti dal Senato Accademico.

6. Il Regolamento di organizzazione di Ateneo definisce i requisiti minimi per la costituzione e il mantenimento dei Dipartimenti e ne disciplina la disattivazione.

ART. 31

ORGANI DEL DIPARTIMENTO

1. Sono organi del Dipartimento: il Consiglio, il Direttore e la Giunta, ove istituita ai sensi del comma 5 del presente articolo.

2. Il Consiglio ha compiti di indirizzo e di governo in materia di programmazione e coordinamento dell'attività di ricerca; elegge il Direttore; stabilisce i criteri per l'utilizzazione dei fondi, del personale, dei mezzi e degli strumenti di dotazione, nonché per l'organizzazione dei corsi, convegni e seminari di interesse dipartimentale; autorizza i contratti, le convenzioni e le collaborazioni esterne inerenti alle attività del Dipartimento; adotta il regolamento interno; approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, le variazioni di bilancio; formula la richiesta di finanziamenti.

Fanno parte del Consiglio i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, gli assistenti di ruolo ad esaurimento, il segretario amministrativo senza diritto di voto e con funzioni di segretario, una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e, ove esistente, una rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli assegnisti, eletti secondo quanto previsto dal Regolamento di organizzazione dell'Ateneo.

3. Il Direttore di Dipartimento è eletto, secondo modalità previste dal Regolamento di organizzazione dell' Ateneo, di norma tra i professori in ruolo di prima fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento stesso ed è nominato con decreto del Rettore. Dura in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

4. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, propone le attività e sovrintende al suo funzionamento; convoca e presiede il consiglio, curandone l'esecuzione delle delibere; esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

5. Il Consiglio può istituire, in relazione alle esigenze di funzionamento del Dipartimento, una Giunta secondo le modalità stabilite dal Regolamento di organizzazione.

ART. 32

ISTITUTI

1. Gli Istituti sono strutture organizzative di un settore scientifico omogeneo per fini e per metodo, finalizzate allo sviluppo della ricerca ed allo svolgimento dell'attività didattica. Essi svolgono, in quanto compatibili, le funzioni previste dal presente Statuto per i Dipartimenti.

2. Sono organi dell'Istituto: il Consiglio e il Direttore.

3. Il Consiglio è l'organo di programmazione e di gestione delle attività dell'Istituto. Il Consiglio è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento, da una rappresentanza del personale tecnico- amministrativo e, ove esistenti, da

Titolo III - Strutture didattiche e scientifiche

una rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli assegnisti, eletti secondo quanto previsto dal Regolamento di organizzazione.

4. Il Direttore ha la rappresentanza dell'Istituto. Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo dai membri del Consiglio di Istituto, nel modo previsto dal Regolamento di organizzazione di Ateneo. Il Direttore, nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici.

5. Il Regolamento di organizzazione di Ateneo definisce i requisiti minimi per il mantenimento degli istituti e ne disciplina la disattivazione.

CAPO IV

ALTRE NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

ART. 33

FORME DI COOPERAZIONE INTERFACOLTÀ O INTERUNIVERSITARIA

1. Ove la realizzazione degli obiettivi formativi lo richieda e al fine di favorire una migliore utilizzazione delle risorse possono essere istituiti corsi di studio interfacoltà e interuniversitari, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.

2. Sulla base di apposite convenzioni o rapporti consortili, l'Ateneo può attivare strutture didattiche o organizzare corsi di studio e rilasciare i titoli relativi anche congiuntamente con altri Atenei e in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati. In ogni caso al Senato Accademico spetta la previa attestazione del livello universitario delle attività da svolgere e l'accertamento della loro congruità alle finalità istituzionali dell'Ateneo; al Consiglio di Amministrazione spetta verificare la disponibilità delle risorse finanziarie ed organizzative richieste. La collaborazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto delle norme generali di cui al titolo I del presente Statuto e con oneri a carico del comodatario.

3. Nel quadro di accordi con università o istituzioni di formazione superiore estere, la durata e il contenuto dei corsi di studio possono essere variamente determinati in conformità alle normative europee e ai requisiti per il riconoscimento di titoli di studio conseguiti in paesi stranieri.

ART. 34

CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA

1. I Centri interdipartimentali di ricerca sono strutture istituite dall'Università per lo svolgimento di ricerche di rilevante impegno scientifico e finanziario, che si sviluppano su progetti di durata pluriennale, coinvolgendo l'impiego di molteplici attrezzature e le attività di più Dipartimenti.

2. I Centri interdipartimentali di ricerca sono costituiti, su proposta dei Dipartimenti interessati, con decreto rettorale, acquisito il parere, per quanto di loro competenza, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. La struttura organizzativa e le relative norme di funzionamento sono stabilite dal Regolamento di organizzazione di Ateneo.

ART. 35

CENTRI INTERUNIVERSITARI DI RICERCA E CONSORZI

- 1.** Per attività di ricerca di rilevante impegno e di notevole interesse che si esplicino su progetti di durata pluriennale e coinvolgano le attività di più Università, l'Università può concorrere alla costituzione di Centri interuniversitari di ricerca previa deliberazione del Senato Accademico e sentito, per quanto di competenza, il Consiglio di Amministrazione.
- 2.** La Convenzione istitutiva indica la struttura organizzativa, le risorse, le competenze e le norme di funzionamento del Centro. Partecipano all'attività del Centro i professori, i ricercatori ed il personale tecnico-amministrativo appartenente alle Università interessate.
- 3.** Per le attività di comune interesse istituzionale possono, altresì, essere stabilite forme di collaborazione tra l'Ateneo e altre Università o enti pubblici e privati mediante la costituzione di consorzi o di altre forme associative previste dalla normativa vigente.

ART. 36

COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

- 1.** Al fine di promuovere, coordinare e diffondere informazioni inerenti alle attività ed ai risultati conseguiti, tutte le strutture di ricerca attive nell'Università comunicano annualmente al Comitato scientifico di Ateneo le tematiche della ricerca affrontate e le interrelazioni con gli altri settori scientifici.

TITOLO IV
ATTIVITÀ E STRUTTURE DI SERVIZIO

CAPO I

● **SERVIZI PER GLI STUDENTI**

ART. 37

ORIENTAMENTO E TUTORATO

1. L'Università, anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori, le amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali, altri enti pubblici, le associazioni produttive e sindacali, enti ed organismi operanti nel settore della formazione professionale, predispone e svolge le attività e i corsi di orientamento degli studenti per favorire una scelta motivata e consapevole degli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio.
2. Nell'Ateneo sono istituiti servizi di tutorato degli studenti, sotto la responsabilità dei consigli delle strutture didattiche.
3. I servizi di orientamento e di tutorato – anche mediante l'istituzione di apposite strutture di coordinamento – e le collaborazioni con gli organismi di sostegno del diritto allo studio sono svolti secondo le modalità stabilite nel Regolamento didattico di Ateneo e, conformemente a questo, nei regolamenti delle strutture didattiche.

ART. 38

COMMISSIONE PER LO SPORT UNIVERSITARIO

1. L'Ateneo istituisce la Commissione per lo sport universitario, con lo scopo di promuovere l'attività sportiva degli studenti e del personale universitario, definire gli indirizzi di gestione degli impianti a disposizione e sovrintendere ai programmi di sviluppo delle varie attività.
2. La Commissione per lo sport universitario è costituita con decreto rettorale e dura in carica tre anni. Essa è composta da:
 - a) il Rettore o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) un componente designato dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attività degli studenti su base nazionale e internazionale;
 - c) il Presidente dell'E.R.S.U. o un suo delegato;
 - d) un docente designato dal Senato Accademico e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) due studenti designati dal Consiglio degli studenti tra i suoi componenti;
 - f) un funzionario amministrativo, delegato del Direttore Amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante.
3. L'attuazione e la realizzazione dei programmi di sviluppo delle attività sportive deliberati dalla Commissione, nonché la gestione degli impianti sportivi possono essere affidati, mediante convenzione, ad enti legalmente riconosciuti che perseguono come finalità la pratica e la

Titolo IV - Attività e strutture di servizio

diffusione dello sport e l'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale e internazionale, a beneficio degli studenti. Gli impianti e le risorse messi a disposizione degli enti gestori devono essere destinati in via esclusiva, salvo diversa e motivata determinazione della Commissione stessa, ai fini istituzionali di cui al comma primo del presente articolo.

4. L'Ateneo può stipulare convenzioni per l'uso di impianti sportivi gestiti da altri enti.
5. Le ulteriori modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione per lo sport universitario sono stabilite dal Regolamento di organizzazione dell'Ateneo.

CAPO II
ALTRE STRUTTURE DI SERVIZIO

ART. 39

SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENE0

1. Il Sistema bibliotecario d'Ateneo è istituito con il compito di coordinare e promuovere le attività del settore bibliotecario nell'acquisizione, nella catalogazione e nella fruizione del patrimonio librario e documentale. Esso organizza e gestisce servizi di interesse comune alle strutture didattiche e scientifiche, e promuove forme di coordinamento e di razionalizzazione delle attività delle biblioteche dell'Ateneo, di concerto con le strutture assegnatarie.
2. Il Regolamento di organizzazione definisce la struttura, le risorse, le modalità di funzionamento e il tipo di autonomia amministrativa, contabile e di spesa del Sistema bibliotecario d'Ateneo.

ART. 40

CENTRI DI SERVIZIO DI ATENE0

1. Per la predisposizione, l'organizzazione e l'erogazione di servizi di interesse generale a carattere continuativo, finalizzati in particolare all'attività didattica e di ricerca, l'Ateneo può istituire con decreto rettorale appositi Centri di servizio.
2. I Centri di servizio sono dotati di un proprio regolamento, emanato con decreto rettorale, che ne definisce la struttura organizzativa, le risorse, le competenze e le modalità di funzionamento nel rispetto delle norme stabilite dal Regolamento di organizzazione e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

ART. 41

CENTRI PER I RAPPORTI CON L'ESTERNO

1. Su proposta di una o più strutture didattiche o scientifiche aventi interessi culturali complementari, possono essere costituiti dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, Centri per i rapporti con l'esterno (CRE) con il compito di promuovere

Titolo IV - Attività e strutture di servizio

l'utilizzazione delle conoscenze generate dall'attività didattica e scientifica ed anche al fine di migliorare le informazioni e le tecnologie a disposizione degli operatori pubblici e privati.

2. I Centri assicurano la collaborazione tra strutture universitarie, amministrazioni pubbliche, imprese e soggetti privati che operano nella medesima area di attività, nelle seguenti forme:
- a) progettazione e coordinamento dei programmi di formazione;
 - b) ricerca applicata e diffusione di tecnologie e scambio di conoscenze tecniche;
 - c) prestazioni professionali agli enti associati e a terzi nel rispetto dei doveri istituzionali previsti dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 42

RAPPORTI CON IL MONDO DEL LAVORO

1. L'Università organizza, in collaborazione con aziende, organizzazioni pubbliche e private, ordini professionali, seminari informativi, stage, tirocinî, banche dati e altre attività che favoriscono l'inserimento nel mondo del lavoro di studenti e neolaureati, anche mediante l'istituzione di apposite strutture, ovvero nelle altre forme previste dalle leggi vigenti.
2. L'Università favorisce e promuove iniziative per l'avvio di attività di impresa, sulla base di apposite deliberazioni degli organi di governo dell'Ateneo.
3. L'Università può partecipare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, ed udito il Collegio dei Revisori dei conti, a consorzi e a società di capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico secondo le condizioni e nei limiti dettati dalla normativa vigente.
4. L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università è regolata in via generale dalle norme di legge vigenti.
5. In particolare, il diritto a conseguire il brevetto spetta all'Università salvo riconoscimento all'autore di un equo compenso commisurato all'importanza economica dell'invenzione.
6. Per le invenzioni che siano risultato di attività di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, l'Università potrà riconoscere nel contratto o nella convenzione ai terzi contraenti diritti di contitolarità o di titolarità del brevetto ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso.

TITOLO V
AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITÀ

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 43

AUTONOMIA FINANZIARIA, CONTABILE E DI BILANCIO DELLE STRUTTURE

1. Sono rispettivamente assicurate:
 - a) l'autonomia finanziaria, contabile e di bilancio per i Dipartimenti, i Centri interdipartimentali, i Centri interuniversitari, i Centri di servizio e le altre strutture a questi assimilate;
 - b) la gestione autonoma della spesa per gli Istituti, per le Biblioteche non appartenenti a Dipartimenti e Istituti, per i servizi e per altre strutture assimilate.
2. Le Presidenze delle Facoltà possono godere di autonomia per le esigenze funzionali dei loro uffici, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le predette forme di autonomia sono disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.

ART. 44

ISTITUZIONE DELLE STRUTTURE

1. Tutte le strutture dell'Università sono istituite con decreto rettorale su conforme delibera degli organi competenti.
2. L'atto istitutivo delle strutture indica il tipo di autonomia e l'organico del personale tecnico-amministrativo di cui la struttura è dotata.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITÀ

ART. 45

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

1. Le strutture amministrative dell'Università fanno capo al Direttore Amministrativo, che ne cura l'organizzazione e la gestione, tenendo conto degli obiettivi, dei programmi e dei criteri generali

Titolo V - Amministrazione dell'Università

espressi dagli organi di governo, nel rispetto delle prerogative attribuite dalla legge alla dirigenza dello Stato.

2. Il Direttore Amministrativo dà attuazione, per quanto di competenza, ai programmi e ai provvedimenti adottati dagli organi accademici. Esplica, altresì, una generale attività di direzione e di controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo.

3. In particolare spettano al Direttore Amministrativo:

- a) l'attuazione dei criteri di organizzazione degli uffici e dei servizi in conformità alle direttive impartite dagli organi di governo;
- b) l'assegnazione del personale tecnico-amministrativo alle strutture in coerenza con i criteri individuati dagli organi di governo e valutando le specifiche competenze necessarie;
- c) la verifica e il coordinamento dell'attività dei dirigenti;
- d) la vigilanza sui beni dell'Università;
- e) tutte le altre funzioni attribuitegli da disposizioni di legge, dallo Statuto di autonomia e dai regolamenti dell'Ateneo.

4. Nell'ambito della mobilità della dirigenza e nel rispetto delle leggi vigenti, l'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito ai dirigenti della stessa Università o di altra sede universitaria, ovvero a soggetti di comprovata competenza ed esperienza provenienti da altra amministrazione. L'incarico è a tempo determinato, può essere conferito per un periodo da due a quattro anni e può essere rinnovato.

Per giustificati motivi, l'incarico può essere revocato ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera l) del presente Statuto.

5. Il Consiglio di Amministrazione determina il trattamento economico del Direttore Amministrativo in applicazione delle leggi vigenti.

ART. 46

FUNZIONI DIRIGENZIALI

1. Nell'ambito dell'organizzazione dei servizi e degli uffici il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Amministrativo, assegna le funzioni dirigenziali.

2. L'incarico di direzione di strutture di livello dirigenziale è conferito, nei modi e nelle forme stabiliti dalla normativa vigente, con provvedimento del Direttore Amministrativo, a un dirigente di ruolo dell'Università o, con contratto a tempo determinato rinnovabile con verifica annuale, a personale dell'Università, ovvero a soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata qualifica e specifica preparazione professionale desumibile dal curriculum formativo o da esperienze lavorative secondo le norme vigenti.

3. Ai responsabili delle funzioni dirigenziali, nell'ambito delle strutture cui sono preposti, spettano le seguenti attribuzioni:

- a) provvedere alla gestione dei programmi e al raggiungimento degli obiettivi ad essi assegnati, adottando gli atti amministrativi conseguenti;
- b) organizzare le risorse umane e strumentali assegnate;
- c) verificare periodicamente i carichi di lavoro e la produttività;
- d) individuare i responsabili del procedimento;
- e) esercitare ogni altra attribuzione ad essi demandata da disposizioni di legge, dallo Statuto di autonomia, dai regolamenti dell'Ateneo nel rispetto del loro stato giuridico.

Titolo V - Amministrazione dell'Università

4. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene secondo il disposto di cui all'art.28 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modifiche e integrazioni.

5. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione e all'organizzazione della ricerca e dell'insegnamento.

ART. 47

RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE

1. Il Direttore Amministrativo e i dirigenti di cui all'art. 46 sono responsabili, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati dagli organi di governo, dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

2. Ai dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano l'Università verso l'esterno. I dirigenti e gli altri funzionari competenti ad emanare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e della regolarità degli atti da essi emanati.

3. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al Direttore Amministrativo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Parimenti, il Direttore Amministrativo presenta agli organi di governo dell'Ateneo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

4. Per giustificati motivi, l'incarico dirigenziale può essere revocato ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera l) del presente Statuto.

ART. 48

UFFICI E PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

1. Le attività amministrative svolte dalla struttura centrale dell'Università e delle altre strutture dotate di autonomia, sono organizzate al fine di assicurare la migliore funzionalità delle attività didattiche e di ricerca.

2. L'Università, nel rispetto del principio delle pari opportunità e delle norme che regolano lo stato giuridico del personale, opera per la migliore utilizzazione delle capacità e delle professionalità di ciascuno, e per una più efficiente organizzazione delle proprie strutture.

3. Per gli obiettivi di cui al comma precedente l'Ateneo:

- a) predispone e aggiorna periodicamente gli organici del personale tecnico-amministrativo suddivisi per singole strutture e con indicazione delle relative categorie ed aree;
- b) assicura un periodico aggiornamento professionale del proprio personale;
- c) nel rispetto dello stato giuridico adotta criteri di trasparenza nella assegnazione degli incarichi di responsabilità dei diversi settori nei quali si articola l'Amministrazione;
- d) valorizza le competenze e le capacità del proprio personale, anche ai fini della attribuzione di cui al comma successivo.

4. Il personale tecnico-amministrativo può ricevere dall'Amministrazione incarichi che, in quanto rivestano carattere di notevole complessità tecnica od amministrativa o comportino l'assunzione di specifiche e personali responsabilità possono essere incentivati anche sotto il profilo economico secondo criteri di equità e trasparenza.

ART. 49

INDENNITÀ DI CARICA

1. Al Rettore e al Pro-rettore vicario spetta un'indennità di carica il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione può altresì riconoscere l'indennità di carica, determinandone annualmente la misura secondo quanto disposto dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Ateneo, per l'esercizio di altre funzioni istituzionali e per l'espletamento di attività svolte in commissioni o altri organismi rilevanti, costituiti dagli organi di governo.
3. Il Consiglio di Amministrazione, nel commisurare le indennità di carica, terrà conto delle compatibilità di bilancio e seguirà un criterio di proporzionalità.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

§ 1) L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni che non siano subordinate all'adozione di apposite norme regolamentari.

§ 2) Tutti gli organi elettivi in carica all'entrata in vigore del presente Statuto e dallo stesso previsti, verranno rinnovati alla scadenza stabilita dal precedente Statuto. Un decreto del Rettore disporrà la cessazione degli organi non più previsti dal presente Statuto, non oltre sei mesi dalla sua entrata in vigore.

§ 3) L'entrata in vigore del presente Statuto non comporta la protrazione della durata delle cariche elettive in corso, né il venir meno di eventuali limiti alla rielezione già previsti dalle disposizioni vigenti sotto il precedente Statuto. Eventuali mutamenti nella composizione degli elettorati attivi non comporteranno rieleggibilità ulteriori rispetto a quelle previste nel presente Statuto.

§ 4) Sino all'entrata in vigore del Regolamento di organizzazione di Ateneo previsto dal presente Statuto, l'elezione degli organi accademici è disciplinata dalle disposizioni vigenti sotto il precedente Statuto.

§ 5) Gli arrotondamenti che si rendessero necessari per dare esecuzioni a norme del presente Statuto si faranno alla cifra unitaria superiore.

§ 6) Fino all'approvazione dei regolamenti previsti dallo Statuto, continuano ad avere efficacia i regolamenti vigenti, con esclusione delle disposizioni incompatibili con le norme dello Statuto.

§ 7) Il presente Statuto, come anche le sue future modifiche, entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

